



COMUNE DI FALCADE

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento
- Art. 2 - Definizione delle entrate
- Art. 3 - Aliquote e tariffe
- Art. 4 – Agevolazioni

TITOLO II

GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

- Art. 5 - Forme di gestione
- Art. 6 - Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali
- Art. 7 - Soggetti responsabili delle entrate non tributarie
- Art. 8 - Attività di controllo delle entrate
- Art. 9 - Rapporti con i cittadini
- Art. 10 - Interrelazioni tra servizi e uffici comunali
- Art. 11 - Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie
- Art. 12 - Accertamento delle entrate non tributarie

TITOLO III

CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATIVI

- Art. 13 - Contenzioso
- Art. 14 - Diritto di interpello
- Art. 15 - Procedimento ed effetti
- Art. 16 - Contenuto delle istanze
- Art. 17 - Inammissibilità delle istanze
- Art. 18 - Esercizio dell'autotutela
- Art. 19 - Procedimento
- Art. 20 - Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione
- Art. 21 - Presupposto ed ambito di applicazione dell'istituto
- Art. 22 - Attivazione del procedimento definitorio
- Art. 23 - Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio
- Art. 24 - Procedimento ad iniziativa del contribuente
- Art. 25 - Invito a comparire per definire l'accertamento
- Art. 26 - Atto di accertamento con adesione
- Art. 27 - Perfezionamento della definizione
- Art. 28 - Effetti della definizione
- Art. 29 – Conciliazione giudiziale

TITOLO VI

RECLAMO E MEDIAZIONE

- Art. 30 - Oggetto
- Art. 31 - Effetti
- Art. 32 - Competenza
- Art. 33 - Valutazione
- Art. 34 - Perfezionamento e sanzioni

Art. 35 - Sanzioni

TITOLO V

RISCOSSIONE E RIMBORSI

Art. 36 - Riscossione

Art. 37 - Riscossione Coattiva

Art. 38 - Dilazione del pagamento

Art. 39 - Rimborsi

Art. 40 - Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi di entrate come definite dall' art. 2

Art. 41 - Sospensione o differimento dei versamenti

TITOLO VI

NORME FINALI

Art. 42 - Norme finali

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato in esecuzione delle disposizioni dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, e dell'art. 50 della legge 27.12.1997, n. 449, disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa.
2. Il regolamento detta norme relative alle procedure e modalità di gestione per quanto attiene la determinazione delle aliquote e tariffe, le agevolazioni, la riscossione, l'accertamento e sistema sanzionatorio, il contenzioso e i rimborsi.
3. Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le pertinenti disposizioni legislative.
4. Fatte salve le norme generali contenute nel presente regolamento, le singole entrate possono essere disciplinate con apposite regolamenti.

Art. 2

Definizione delle entrate

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di Leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime.
2. Costituiscono entrate extratributarie, tutte le entrate proprie che non rientrano nel precedente comma 1:
 - a) entrate patrimoniali e assimilate e relativi accessori;
 - b) i corrispettivi per concessioni di beni demaniali;
 - c) i canoni d'uso;
 - d) i corrispettivi dei servizi pubblici e a domanda individuale;
 - e) qualsiasi altra somma spettante al Comune per disposizione di leggi e regolamenti o a titolo di liberalità;
 - f) le entrate ordinarie proprie di diversa natura dalle precedenti.

Art. 3

Aliquote e tariffe

1. Le aliquote, tariffe e prezzi sono determinati con deliberazioni dell'organo competente nel rispetto dei limiti e dei termini previsti dalla legge.
2. Per i servizi a domanda individuale o connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, ogni responsabile del servizio predispone idonee proposte da sottoporre alla Giunta, sulla base dei costi diretti ed indiretti dei relativi servizi;
3. Il Comune delibera le tariffe e le aliquote relative ai tributi di sua competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno

effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno (comma 169 Legge Finanziaria 2007).

4. In presenza di rilevanti incrementi nei costi dei servizi, rispetto a quelli preventivati in sede di formazione del bilancio anche in qualora derivanti da nuovi appalti, il Comune può modificare durante l'esercizio le tariffe ed i prezzi pubblici, nei limiti stabiliti dal comma 1 bis dello articolo 54 del D. lgs. 446/97.

Art. 4

Agevolazioni

1. L'organo comunale competente provvede a disciplinare le fattispecie di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni riguardanti le singole entrate, tenuto conto delle previsioni legislative in materia.

Agevolazioni stabilite dalla legge successivamente all'adozione di dette deliberazioni si intendono comunque applicabili, salvo espressa esclusione, se resa possibile dalla legge, da parte dell'organo competente.

2. Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari o, se ciò è consentito dalla legge o dalla norma regolamentare, possono essere direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte degli uffici comunali.

TITOLO II

GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

Art. 5

Forme di gestione

1. La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza ed equità.

2. Oltre alla gestione diretta, per le fasi di liquidazione, accertamento, riscossione dei tributi comunali possono essere utilizzate, anche disgiuntamente, le forme di gestione previste dall'art. 113 e seguenti del D.Lgs. 267/2000, oltre alle seguenti:

a) affidamento mediante concessione ai concessionari dei servizi di riscossione di cui al D.Lgs. 112/99 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) affidamento mediante concessione ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 52 del D. Lgs. 446/1997;

c) convenzione con l'Unione Montana Agordina tramite il Servizio Associato Tributi.

3. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per i cittadini.

Art. 6

Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato, per ogni tributo di competenza dell'ente, un funzionario, responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale attinente al tributo stesso.

2. Il funzionario responsabile è individuato di norma: nel dirigente del competente settore se presente all'interno dell'ente o nella figura apicale del servizio tributi ed è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità ed attitudine.

In particolare il funzionario responsabile cura:

- a) tutte le attività inerenti alla gestione del tributo (organizzazione degli uffici; ricezione delle denunce; riscossioni; informazioni ai contribuenti; controllo, liquidazione, accertamento; applicazione delle sanzioni tributarie);
- b) assume le iniziative atte a facilitare l'adempimento da parte dei soggetti obbligati, mettendo a loro disposizione modelli, stampati, regolamenti;
- c) sottoscrive/appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;
- d) sottoscrive gli avvisi di accertamento – liquidazione ed ogni altro provvedimento che impegna il Comune verso l'esterno;
- e) cura il contenzioso tributario;
- f) dispone i rimborsi;
- g) in caso di gestione del tributo: affida a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;
- h) esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dall'art. 17;
- i) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione dei tributi.

Art. 7

Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

1. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti alle diverse entrate non tributarie i responsabili dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo.
2. Il responsabile dell'entrata patrimoniale cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività di controllo e sollecito, nonché l'attività inerente la riscossione coattiva dell'entrata.

Art. 8

Attività di controllo delle entrate

1. Gli uffici competenti provvedono al controllo delle denunce tributarie, dei versamenti e di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti/utenti, dalla legge o dai regolamenti comunali.
2. La Giunta Comunale può indirizzare, ove ciò sia ritenuto opportuno, l'attività di controllo/accertamento delle diverse entrate su particolari settori di intervento.
3. Al fine di limitare il contenzioso, il funzionario responsabile, qualora riscontri inadempimenti o comportamenti irregolari, compatibilmente con le esigenze del proprio ufficio, prima di emettere provvedimenti di recupero o sanzionatori, invita il soggetto obbligato a fornire chiarimenti, entro un termine non inferiore a 30 giorni.
4. Nell'ambito dell'attività di controllo l'ufficio può invitare il cittadino a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti e questionari.
5. Sulla base degli obiettivi stabiliti per l'attività di controllo e dei risultati raggiunti, la Giunta Comunale può stabilire compensi incentivanti per i dipendenti degli uffici competenti.

Art. 9

Rapporti con i cittadini

1. I rapporti con i cittadini devono essere effettuati con criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità.

2. Vengono ampiamente resi pubblici le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini.
3. Presso gli uffici competenti vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.

Art. 10

Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dai Responsabili preposti alla gestione delle entrate.
2. I soggetti che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per le occupazioni di spazi e aree pubbliche o per l'installazione di mezzi pubblicitari, e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini tributari sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributi, con modalità da concordare.
3. Gli uffici comunicano tempestivamente all'ufficio ragioneria, qualsiasi variante intervenuta a seguito dell'attività di gestione delle entrate, tributarie e non, avente ripercussione sul bilancio.

Art. 11

Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie

1. L'attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie deve attenersi a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.
2. Il provvedimento di liquidazione e di accertamento è formulato secondo le specifiche previsioni di legge.
3. La notifica degli avvisi diretti ai contribuenti sarà effettuata avvalendosi del messo notificatore comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento oppure, ove le norme lo prevedano, mediante posta elettronica certificata.
4. In caso di affidamento in concessione della gestione dell'entrata, l'attività di liquidazione ed accertamento deve essere effettuato dal concessionario, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti comunali e dal disciplinare della concessione.

Art. 12

Accertamento delle entrate non tributarie

1. L'accertamento delle entrate non tributarie deve attenersi a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure ed avviene a cura del responsabile del servizio competente per funzione o materia e la relativa documentazione viene trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la registrazione contabile.
3. L'atto di accertamento dovrà essere comunicato avvalendosi del messo notificatore comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento oppure, ove le norme lo prevedano, mediante posta elettronica certificata.
4. In caso di affidamento in concessione della gestione dell'entrata, l'attività di liquidazione ed accertamento deve essere effettuato dal concessionario, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti comunali e dal disciplinare della concessione.

TITOLO III

CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATIVI

Art. 13

Contenzioso

1. Ampio deve essere il ricorso del Funzionario all'autotutela ed agli altri istituti deflativi del contenzioso specificatamente richiamati dal presente regolamento.
2. Gli atti di gestione debbono contenere la motivazione prescritta dall'art. 3 della Legge 07/08/1990 n° 241, per consentire il più ampio diritto di difesa al soggetto obbligato.
3. Il Comune favorisce il collegamento con gli altri Enti della Pubblica Amministrazione per l'acquisizione di dati e informazioni utili o necessari per il buon esercizio dell'azione di accertamento. Quando non sia altrimenti possibile l'ufficio acquisisce direttamente le notizie dal soggetto obbligato, progressivamente mediante questionari, inviti e sopralluoghi, nel rispetto dei principi fissati dalla legge.
4. La procedura contenziosa avente per oggetto entrate patrimoniali è disciplinata dalle norme del codice di procedura civile.
5. La procedura contenziosa avente per oggetto entrate tributarie è disciplinata dal D.Lgs. 546/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 14

Diritto di interpello

1. Il diritto di interpello è previsto e disciplinato dalla lettera a) dell'art. 11 della Legge n. 212/2000, nonché dagli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del D.Lgs. 156/2015.
2. Il contribuente può interpellare l'amministrazione per ottenere una risposta riguardante l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza.
3. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza gli uffici comunicano all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi.

Art. 15

Procedimento ed effetti

1. L'amministrazione risponde alle istanze di interpello nel termine di novanta giorni. La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo dell'Amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente.
2. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell'amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.

3. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'amministrazione ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della legge 212/2000 (Statuto del contribuente).

4. La presentazione delle istanze di cui ai commi 1 e 2 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Art. 16

Contenuto delle istanze

1. L'istanza deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto di interpello e deve contenere:

- a) i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;
- b) l'oggetto sommario dell'istanza;
- c) la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
- d) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
- e) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
- f) l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione e deve essere comunicata la risposta;
- g) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso.

2. All'istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso dell'amministrazione procedente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza dell'amministrazione procedente, alle istanze devono essere allegati altresì i pareri resi dall'ufficio competente.

3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere b), d), e), f) e g) del comma 1, l'amministrazione invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

Art. 17

Inammissibilità delle istanze

1. Le istanze sono inammissibili se:

- a) sono prive dei requisiti di cui all'articolo 27;
- b) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente;
- c) hanno ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
- d) vertono su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;

e) il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3 dell'articolo 27, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

2. Le risposte alle istanze di interpello di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, non sono impugnabili.

Art. 18

Esercizio dell'autotutela

1. Il Funzionario responsabile del tributo deve procedere con atto motivato, anche di propria iniziativa all'annullamento, in tutto o in parte, di atti impositivi illegittimi o infondati, nonché alla revoca di atti in ordine ai quali rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto e di diritto che li hanno determinati.

2. L'esercizio dell'autotutela è esercitabile senza limiti di tempo anche se:

- l'atto è divenuto definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere;
- il ricorso presentato è stato respinto per motivi di ordine formale;
- vi è pendenza di giudizio;
- il contribuente non ha prodotto alcuna istanza.

3. Costituiscono ipotesi non esaustive di illegittimità dell'atto:

- errore di persona;
- errore logico o di calcolo;
- errore sul presupposto;
- doppia imposizione;
- mancata considerazione di pagamenti;
- mancanza di documentazione successivamente sanata;
- sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
- errore materiale del soggetto passivo, facilmente riconoscibile dall'ufficio.

4. Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune per motivi di ordine sostanziale.

Art. 19

Procedimento

1. Il potere di annullamento in via di autotutela spetta al funzionario competente ad emettere l'atto che viene annullato e va esercitato con l'osservanza delle forme richieste per l'emanazione dell'atto stesso.

2. Per l'avvio del procedimento non è necessario alcun atto di iniziativa del contribuente, la cui eventuale sollecitazione in tal senso non determina alcun obbligo giuridico di provvedere e tanto meno di provvedere nel senso prospettato del richiedente.

3. Il provvedimento di annullamento va comunicato all'interessato. Se è pendente ricorso, l'atto di annullamento va trasmesso anche all'organo giurisdizionale per la conseguente pronuncia di cessazione della materia del contendere.

4. L'annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal soggetto obbligato.

5. L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.

Art. 20

Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è introdotto nell'ordinamento comunale con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, di limitare il contenzioso e di anticipare la riscossione.
2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri dettati dal D.Lgs. 19/6/1997 n. 218 e secondo le disposizioni seguenti.

Art. 21

Presupposto ed ambito di applicazione dell'istituto

1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
3. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
4. In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere una attenta valutazione del rapporto costo benefici della operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
5. In ogni caso resta fermo il potere-dovere dell'ufficio di rimuovere nell'esercizio dell'autotutela gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

Art. 22

Attivazione del procedimento definitorio

1. Il procedimento definitorio può essere attivato:
 - a) dall'ufficio a cui compete l'emissione dell'avviso di accertamento, prima della notifica dell'avviso stesso,
 - b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento,
 - c) su istanza del contribuente prima della notifica dell'avviso, quando nei suoi confronti siano state avviate operazioni di controllo,
2. L'attivazione del procedimento a cura dell'ufficio esclude l'ulteriore successiva attivazione del procedimento su istanza del contribuente.

Art. 23

Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio

1. L'Ufficio, in presenza di situazioni che rendono opportuno l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento qualora riscontri, nello stesso, aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Art. 24

Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 15, D. Lgs. 218/97, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.
2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione dell'accertamento con adesione.
3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.
4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio anche telefonicamente o telematicamente formula l'invito a comparire.
5. Con riferimento al presupposto dell'accertamento con adesione e cioè la presenza di materia concordabile (art. 2, D.Lgs. 218/97) al fine di evitare da un lato incertezze da parte dei contribuenti e dall'altro che vengano presentate istanze di definizione al solo fine di ottenere la sospensione dei termini per ricorrere e per pagare, negli avvisi di accertamento emessi viene indicato se in relazione agli stessi può essere oppure no, presentata istanza di definizione concordata.
6. L'eventuale presentazione dell'istanza di accertamento con adesione nel caso che l'avviso rechi l'indicazione contraria, rende l'istanza presentata priva di effetto.

Art. 25

Invito a comparire per definire l'accertamento

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
2. Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento.

Art. 26

Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio l'ufficio redige in duplice esemplare l'atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal funzionario responsabile e dal contribuente o da un suo rappresentante, nominato nelle forme di legge.

2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Art. 27

Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso; ovvero con il versamento della prima rata, in caso di concessione di piano rateale.

2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento.

3. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione.

4. Il mancato pagamento delle somme dovute sulla base dell'accordo perfezionato comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e il recupero coattivo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.

Art. 28

Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

2. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile, sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso alla data medesima.

3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

4. A seguito della definizione, le sanzioni per violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione, si applicano nella misura di un terzo del minimo o altra misura prevista dalle normative vigenti.

Art. 29

Conciliazione giudiziale

1. Al fine di estinguere le controversie pendenti avanti la Commissione Tributaria Provinciale, quando la natura del rapporto giuridico controverso renderebbe applicabile l'istituto dell'accertamento con adesione, il soggetto che assume la difesa del Comune, sulla base delle direttive ricevute dal Comune, è autorizzato a ricercare la loro definizione, mediante l'applicazione dell'istituto della conciliazione giudiziale.

TITOLO VI RECLAMO E MEDIAZIONE

Art. 30

Oggetto

1. Il presente capo disciplina il procedimento amministrativo dell'istituto del reclamo e mediazione previsto dall'articolo 17 bis del d.lgs. 546/92 come modificato dal d.lgs. 156/2015 e si applica alle controversie instaurate dal 1.1.2016 sugli atti tributari emessi dal Comune, nei limiti di valore indicato dal successivo comma 2.

2. Ai sensi dell'articolo 17 bis del d.lgs. 546/92 per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore è determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2 del d.lgs. 546/92, vale a dire l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

Art. 31

Effetti

1. Con la presentazione del ricorso l'ufficio trasmette al ricorrente, anche in forma telematica, una comunicazione nella quale sono indicati:

- a) l'ufficio competente;
- b) l'oggetto del procedimento promosso;
- c) il responsabile unico del procedimento, competente anche all'adozione dell'atto finale;
- d) la data entro la quale deve concludersi il procedimento;
- e) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

2. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, termine entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

3. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2.

4. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle norme che regolano le singole imposte.

5. La sospensione della riscossione non opera con riferimento alle istanze improponibili ossia che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 17 bis del d.lgs. 546/92.

Art. 32

Competenza

1. Il soggetto competente all'esame del reclamo e della proposta di mediazione è, in linea di principio, il funzionario responsabile del tributo che ha adottato l'atto. Gli atti impugnabili ai sensi del d.lgs. 546/92

devono indicare:

- il nominativo della persona che ha curato l'istruttoria;
- le informazioni necessarie per poter ricorrere al reclamo e mediazione indicando tempi e modalità di esercizio del medesimo.

2. Quando, per ragioni organizzative, la figura dell'istruttore e quella del funzionario che ha adottato l'atto coincidono, nella comunicazione deve essere indicata la figura competente alla valutazione del reclamo e mediazione.

3. Con apposito atto di Giunta può essere individuata una struttura autonoma competente alla valutazione del reclamo e della mediazione, sulla base dell'assetto organizzativo dell'ente.

4. In caso di concessione del servizio a uno dei soggetti indicati dall'articolo 52 comma 5, lettera b), del d.lgs. 446/97, gli atti tributari emessi in forza della concessione, devono essere compatibili con le disposizioni del presente capo ai fini dell'esperimento del reclamo e della mediazione. In tal caso, la competenza della procedura è in capo al soggetto contro cui è stato proposto ricorso. Il concessionario invita l'ufficio competente del comune a rendere apposito parere quando la questione sollevata verta sull'applicazione di norme legislative e regolamentari.

Art. 33

Valutazione

1. L'ufficio, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula una propria proposta avuto riguardo:

- all'eventuale incertezza delle questioni controverse;
- al grado di sostenibilità della pretesa;
- al principio di economicità dell'azione amministrativa.

2. Entro il termine di 90 giorni dalla presentazione del ricorso, l'ufficio procedente adotta e trasmette il provvedimento nel quale indica l'esito del procedimento che può concludersi con:

- a) l'accoglimento totale del reclamo;
- b) la definizione della proposta di mediazione, anche promossa dall'ufficio, mediante l'adozione di un accordo;
- c) il rigetto del reclamo e le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell'ufficio;
- d) il rigetto del reclamo e della proposta di mediazione del contribuente nonché le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell'ufficio.

3. Al fine di agevolare la definizione della controversia, l'ufficio può invitare il contribuente a trasmettere memorie o altri documenti utili, nonché convocare un incontro, anche su istanza del contribuente.

Art. 34

Perfezionamento e sanzioni

1. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata, in caso di concessione di piano rateale.
2. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
3. Ai sensi dell'articolo 8 del d.lgs. 218/1997, le somme dovute possono essere versate anche ratealmente, in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima, devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.
4. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme, la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute, i termini e le modalità di pagamento.
5. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
6. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge.

Art. 35

Sanzioni

1. Il responsabile del procedimento sanzionatorio è il funzionario responsabile del tributo, se trattasi di entrata tributaria, è il funzionario responsabile dell'ufficio o servizio se trattasi di entrate patrimoniali.
2. Le sanzioni vanno applicate tenendo conto dei limiti minimi e massimi previsti dalle disposizioni vigenti.
3. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate ai sensi dei decreti legislativi n. 471, 472, 473 del 18/12/1997, nonché ad atti appositi adottati dal Consiglio Comunale.
4. L'avviso di contestazione della sanzione notificato al contribuente/utente deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa.
5. Le sanzioni tributarie non vengono applicate nei seguenti casi:
 - a) indicazioni errate contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, anche se successivamente modificate dall'amministrazione medesima;
 - b) ritardi, omissioni o errori dell'amministrazione/uffici competenti nella risposta ad istanze del contribuente.

TITOLO V

RISCOSSIONE e RIMBORSI

Art. 36

Riscossione

1. Se non diversamente previsto dalla legge, la riscossione delle entrate può essere effettuata tramite: versamento con modello F24, Tesoreria Comunale, c/c postale intestato al Tesoriere Comunale, banche e istituti di credito convenzionati o altri soggetti di cui al precedente art. 5, nonché mediante versamento sulla piattaforma telematica PagoPa accessibile dal sito internet istituzionale del Comune. Con apposita determinazione i responsabili delle entrate assumono le iniziative atte a facilitare i pagamenti, favorendo gli strumenti più attuali e diffusi alternativi al contante, anche mediante il ricorso a convenzioni ed accordi con il sistema bancario e postale.

Articolo 37

Riscossione Coattiva

1. Ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, l'avviso di accertamento relativo ai tributi del comune emesso dal medesimo ente o da eventuali soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, deve contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, l'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.

2. Gli atti di cui al comma 1 del presente articolo, acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata. Il termine dilatorio di trenta giorni si applica anche in caso di riscossione diretta da parte del soggetto che ha emesso l'accertamento esecutivo.

3. La misura annua degli interessi, ove previsti ai sensi dell'art.1, comma 802, della L.160/19 è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta, con maturazione giornaliera, sia per la fase di riscossione coattiva, quando condotta da soggetti diversi dall'agente nazionale della riscossione, sia per le somme dovute in caso di dilazione.

4. Sulla base di valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità del servizio, la riscossione coattiva dei tributi può essere effettuata:

a) in forma diretta dal Comune anche mediante Unione di comuni o ricorrendo ai soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, che si avvalgono delle norme di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

b) mediante l'Agente nazionale se la riscossione coattiva è affidata ad Agenzia delle Entrate – riscossione, nel rispetto delle norme che ne prevedono l'utilizzo ai sensi del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito in legge 1 dicembre 2016 n. 225. A tal fine il Consiglio Comunale adotta apposita deliberazione nella quale indica le entrate da affidare e la periodicità del ricorso all'Agente nazionale.

5. Nel caso di riscossione coattiva diretta o mediante i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997, si applicano le seguenti regole, ai sensi

del comma 803 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, per il recupero di oneri e spese a carico del debitore:

a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto di cui al comma 792, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;

b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Nelle more dell'adozione del provvedimento, con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001 e del Ministro dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

6. La riscossione coattiva di somme dovute a titolo di tributo escluse dall'applicazione del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, sulla base di valutazioni di efficacia efficienza economicità del servizio, può essere effettuata con:

a) la procedura dell'ingiunzione di cui al RD 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del DPR 602/73, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale o è affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del D.lgs. n. 446/97;

b) la procedura del ruolo di cui al DPR 602/73, se la riscossione coattiva è affidata agli Agenti della riscossione, nel rispetto delle norme che ne prevedono l'utilizzo ai sensi del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito in legge 1 dicembre 2016 n. 225.

7. Non si procede alla riscossione coattiva mediante cartella o ingiunzione quando l'importo dovuto maggiorato di sanzioni ed interessi risulta inferiore a euro 20,00.

8. Il funzionario responsabile del tributo ha facoltà di differire la scadenza dei termini ordinari di versamento, per un massimo di 60 giorni, nei casi di posizioni contributive soggette a riesame ai fini del corretto computo dell'imposta. A tal fine il contribuente presenta apposita istanza motivata al Funzionario responsabile del Tributo che provvederà all'eventuale accoglimento della richiesta.

Art. 38

Dilazione del pagamento

1. Relativamente ai debiti di natura tributaria e patrimoniali per i quali è stato avviato il recupero tramite accertamento e/o riscossione coattiva, il funzionario responsabile del servizio competente, in conformità all'art. 1 c. 796 L. 160/2019, consente, su richiesta motivata dell'interessato, nell'ipotesi di temporanea situazione di difficoltà, la ripartizione del pagamento da calcolarsi con riferimento all'importo richiesto dal debitore come segue:

<i>IMPORTO DA RATEIZZARE</i>	<i>N. RATE</i>	<i>SCADENZA</i>
Da € 100,00 a € 500,00	4	mensili
Da € 501,00 a € 3.000,00	10	mensili
Da € 3.001,00 a € 6.000,00	16	mensili
Da € 6.001,00 a € 20.000,00	36	mensili
Da € 20.001,00	48	mensili con fideiussione

- Per importi inferiori a euro 100,00 la rateizzazione potrà essere concessa solo a soggetti che versino in condizioni economiche particolarmente disagiate.
 - Nel caso di importo da rateizzare superiore a € 20.000,00 è obbligatoria la presentazione di idonea garanzia a mezzo fideiussione bancaria o polizza fidejussoria che dovrà restare espressamente valida fino all'integrale pagamento di tutte le rate. Le rate e la tempistica potranno essere sottoposte a valutazione dell'Amministrazione Comunale per una definizione agevolata delle pratiche, come pure l'esonero della garanzia fideiussoria.
 - Il numero delle rate potrà essere inferiore a quanto normato nella tabella sopra descritta se richiesto del debitore.
 - Ad ogni singola rata andrà applicata la frazione di interesse legale al saggio vigente al momento di presentazione dell'istanza di rateizzazione.
 - La richiesta di rateizzazione può essere presentata all'ufficio competente entro 60 giorni, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento (avviso bonario, avviso di accertamento o di liquidazione, ingiunzione fiscale) fino a quando il responsabile, una volta scaduto il termine per il pagamento, non avrà avviato il procedimento per la riscossione coattiva.
 - Le rate concesse avranno scadenza l'ultimo giorno del mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza.
2. Il responsabile del servizio competente, dopo aver provveduto a far sottoscrivere al debitore idonea dichiarazione di accettazione della rateazione e delle relative condizioni, comunicherà al responsabile del servizio finanziario gli estremi della rateazione e comunque tutte le notizie necessarie per la gestione della riscossione, provvedendo altresì a tenerlo tempestivamente informato di tutte le variazioni che eventualmente dovessero riscontrarsi in seguito.
 3. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non potrà più essere rateizzato. L'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
 4. Il presente articolo si applica a tutte le entrate anche se non espressamente previsto nei singoli regolamenti. Diversamente si applica la singola disposizione regolamentare.

Art. 39

Rimborsi

1. Il rimborso tributario o di altra entrata versata risultata non dovuta, è disposto dal responsabile del servizio competente su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio, in casi specifici. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento della somma di cui si richiede la restituzione. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero – se inferiore - da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Il responsabile del servizio, qualora le norme specifiche non prevedano diversamente, entro 120 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e comunica al contribuente/utente o il provvedimento di rimborso o comunque le decisioni adottate in merito all'interessato. Entro i successivi 60 giorni provvede ad effettuare il rimborso, se dovuto.
3. I termini di cui ai commi precedenti possono essere sospesi, per non più di una volta e per un massimo di giorni 60 in presenza di particolare complessità della materia oggetto dell'istanza, con provvedimento da notificare secondo le modalità di cui al precedente art. 10, comma 3.
4. Il credito vantato a seguito del riconoscimento del rimborso, sia esso derivante da versamenti tributari o di diversa natura, potrà essere portato in tutto o in parte in deduzione rispetto a debiti diversi in essere nei confronti dell'ente, di qualsiasi natura essi siano. L'operazione di

compensazione dovrà essere comunicata all'interessato ed al Responsabile del servizio finanziario, che la annota nelle scritture contabili.

Art. 40

Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi di entrate come definite dall' art. 2

1. Salvo che uno specifico regolamento non disponga diversamente, sono fissati i seguenti limiti di esenzione (esclusi sanzioni ed interessi e intesi autonomamente per singola entrata, o accessorio, e per singola annualità) per i casi nei quali il pagamento del tributo o dell'entrata patrimoniale deve avvenire a seguito di denuncia, con versamento diretto o con ruolo ordinario:

- 1) fitti attivi e canoni di concessione € 1,00;
- 2) tassa occupazione spazi ed aree pubbliche temporanea € 3,00;

2. Non si procede a riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore qualora la somma complessivamente dovuta, onnicomprensiva di sanzioni ed interessi, sia inferiore all'importo fissato nel comma 1.

3. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo (comma 166 Legge Finanziaria 2007).

4. Per il principio fondamentale dell'economicità, ovvero il principio di ottimizzare il rapporto fra il valore economico del risultato ottenuto e quello delle risorse impiegate, non si fa luogo, al rimborso, alla liquidazione, all'accertamento esecutivo e alla riscossione coattiva dei crediti relativi alle entrate comunali qualora l'ammontare dovuto, per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo d'imposta sia pari o inferiore ad € 15,00 (euro quindici).

5. Il presente articolo si applica a tutte le entrate anche se non espressamente previsto nei singoli Regolamenti ad esclusione di:

- a) imposta di soggiorno importo minimo in base alle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale;
- b) legna agli aventi diritto di uso civico importo minimo in base alla quota deliberata dalla Giunta Comunale;
- c) fitti attivi e canoni di concessione importo minimo di € 1,00.

Diversamente si applica la singola disposizione regolamentare.

Art. 41

Sospensione o differimento dei versamenti

1. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie e non, possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, in caso di gravi calamità naturali, di particolari situazioni di disagio economico o in presenza di situazioni di emergenza di grave entità, riconosciute anche a seguito dell'adozione di misure di protezione civile o similari.

TITOLO IV

NORME FINALI

Art. 42

Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge o i regolamenti vigenti.
2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente Regolamento, tra le quali il previgente Regolamento generale delle entrate.
3. Il presente regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la sua approvazione, contestualmente alla deliberazione che lo approva.
4. Il presente Regolamento è inviato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e acquista efficacia dalla data della pubblicazione, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce.